



AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Porto di Catania. Interdizione aree per la realizzazione di un impianto idrico, fognario ed antincendio all'interno del porto di Catania. **Proroga e modifica dell' ordinanza n° 15 del 18/11/2015.**

Ordinanza n° 07 del 03 / 03 /2016

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

VISTE le ordinanze n° 09/CS del 21/08/2015, n°10 del 11/09/2015, n°12 del 13/10/2015, n°13 del 26/10/2015, n° 04 del 02/02/2016 e n°06 del 22/02/2016, emesse da questa Autorità Portuale, per la disciplina delle aree del cantiere in oggetto ricadenti su aree operative portuali, ai sensi del D. lgs n. 81/08;

RICHIAMATE tutte le premesse in esse contenute;

VISTO il prolungarsi dei lavori in oggetto;

CONDIVISA con il RUP e il Direttore dei Lavori la necessità di prorogare le citate ordinanze, consentendo contestualmente il potenziamento delle attività previste sui cantieri al fine di contenere i tempi di esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO il rilevante interesse pubblico sotteso al citato intervento, la dovuta salvaguardia della pubblica incolumità da cui deriva la necessità di disciplinare il traffico portuale e la sosta di merce e mezzi in banchina nella zona in cui andranno eseguiti i lavori;

ORDINA

Art. 1

Il divieto di transito e/o la sosta di qualsiasi persona, merce o attrezzatura non strettamente connessa ai lavori in oggetto previsto nell'ordinanza n° 15/CS del 18/11/2015 è prorogato secondo la seguente cronologia dei lavori:

MOLO DI LEVANTE:

- Sino al 31 marzo 2016;

MOLO PORTO NUOVO :

- Sino al 31 marzo 2016 T11A T11B;

Art. 2

L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà:

1. Provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alla normativa vigente e con una recinzione idonea. E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;

2. Adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. La responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'impresa appaltatrice, manlevando la Stazione Appaltante;
3. Assicurare che, per le lavorazioni da eseguirsi in corrispondenza di sedi stradali (es. esecuzione di scavi per la posa in opera di tubazioni e cavidotti) nelle quali si rendesse necessario un temporaneo restringimento di carreggiata, la ditta esecutrice provvederà in maniera da arrecare il minor disagio possibile, deviando il traffico su percorsi alternativi, previa comunicazione all'Autorità Portuale;
4. Trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
5. Evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare;
6. Consentire il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza ed ai seguenti soggetti: personale in servizio dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle forze di Polizia.

La stessa Impresa Appaltatrice dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito delle predette aree sulle quali la sopracitata Impresa manterrà la propria correlata responsabilità nei limiti della disciplina della presente ordinanza.

Art. 3

Oltre la sanzione per violazione della presente ordinanza, è prevista la rimozione forzata d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente per tutti i mezzi e le merci in sosta nelle aree dianzi esplicitate e/o lungo la sede stradale indicata, che possa intralciare il flusso veicolare o le attività di cantiere.

Art. 4

Sarà cura e responsabilità della Ditta esecutrice dei lavori adottare ogni misura necessaria prevista dalle vigenti normative in ordine alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna e sarà in vigore per il periodo previsto indicato all'art. 1 di cui sopra, termine oltre il quale, se non sarà intervenuta apposita modifica, si intenderà automaticamente abrogata.

Art. 6

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Autorità Portuale ed inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzionale: www.porto.catania.it.

Catania il 03/03/2016

 **Il Commissario Straordinario**
Cosimo INDACO